

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 06/05/2026

FATTO

La parte ricorrente, con ricorso presentato il 24/01/2026, ha esposto di aver stipulato in data 04/04/2018 con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, da rimborsarsi in 120 rate mensili di € 280,00 ciascuna. Il rapporto è stato estinto anticipatamente nel mese di novembre 2022, a seguito del pagamento della 55° rata. La ricorrente sostiene di aver maturato, per effetto dell'estinzione anticipata, il diritto alla restituzione della quota non goduta dei costi sostenuti, calcolata applicando il criterio proporzionale lineare a tutte le voci di costo. A fronte di un rimborso già operato dall'intermediario per € 330,57 a titolo di "restituzione commissioni di intermediazione" e per € 133,43 a titolo di "restituzione commissioni di attivazione pratica", la cliente chiede la corresponsione di un ulteriore importo di € 620,14, oltre interessi legali, invocando a sostegno della propria pretesa i principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza C-383/18 ("Lexitor") e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ha resistito alla domanda, eccependo la natura up-front delle commissioni di intermediazione e delle spese di attivazione, in quanto remunerative di attività che si esauriscono al momento della concessione del credito. Ha inoltre evidenziato di aver già provveduto,

in sede di conteggio estintivo, al rimborso degli importi sopra indicati. Ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

La questione sottoposta all'esame di questo Collegio attiene alla determinazione del corretto criterio di calcolo per la riduzione dei costi in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 04/04/2018 e, dunque, in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 106/2021 (25 luglio 2021).

In via preliminare, occorre ribadire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. L'art. 125-sexies del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), che recepisce l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, riconosce al consumatore che estingue anticipatamente il proprio debito il diritto a una riduzione del costo totale del credito. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la nota sentenza dell'11 settembre 2019, C-383/18 (Lexitor), ha chiarito che tale diritto alla riduzione si estende a "tutti i costi posti a carico del consumatore", includendo quindi non solo i costi dipendenti dalla durata del contratto (c.d. recurring), ma anche quelli che si esauriscono al momento della stipula (c.d. up-front). L'efficacia di tale principio anche per i contratti stipulati, come quello in esame, prima delle modifiche legislative del 2021, è stata definitivamente sancita dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021, nella parte in cui limitava l'applicazione retroattiva dei principi Lexitor. Ne consegue che anche per il contratto oggetto di ricorso sussiste il diritto della consumatrice alla riduzione di tutti i costi, inclusi quelli up-front.

Ciò posto, il punto dirimente della controversia è il criterio di calcolo da applicare per la quantificazione del rimborso spettante sui costi up-front. La parte ricorrente invoca l'applicazione generalizzata del criterio proporzionale lineare (*pro rata temporis*), mentre l'orientamento consolidato di questo Arbitro, formatosi a seguito della Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525 del 17 dicembre 2019, prevede una soluzione differenziata.

In tale pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che, per i contratti anteriori alla novella del 2021 e in assenza di una specifica previsione contrattuale, il criterio di riduzione dei costi *up-front* debba essere determinato in via integrativa secondo equità (art. 1374 c.c.). Il criterio ritenuto preferibile è quello "analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi", ovvero il metodo di riduzione progressiva desumibile dal piano di ammortamento (c.d. "curva degli interessi").

Nel caso di specie, le voci di costo di cui si discute – "Commissioni di intermediazione" per € 720,00 e "Spese di attivazione pratica" per € 290,00 – per loro stessa natura e funzione remunerativa di attività preliminari alla concessione del credito, devono essere qualificate come costi *up-front*. Pertanto, ad esse non si applica il criterio lineare richiesto dalla ricorrente, bensì il criterio della riduzione progressiva sopra richiamato.

Dalla documentazione in atti emerge che, applicando il criterio della "curva degli interessi" alle predette voci di costo, l'importo complessivamente dovuto alla ricorrente a titolo di rimborso ammonta a €

464,00. Risulta altresì che l'intermediario, in sede di conteggio estintivo, ha già provveduto a rimborsare un importo totale di € 464,00 (€ 330,57 + € 133,43).

L'importo già corrisposto dall'intermediario è, dunque, pienamente soddisfacente di quanto dovuto alla cliente in base ai corretti criteri di calcolo applicabili alla fattispecie, secondo l'orientamento consolidato di questo Arbitro. La pretesa della ricorrente di ottenere un ulteriore rimborso, fondata sull'erronea applicazione del criterio *pro rata temporis* a costi di natura *up-front*, risulta pertanto infondata.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE